

**CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A VALENZA
SOCIALE " _____ " DA REALIZZARSI PRESSO LA PALAZZINA AD USO CIVICO
"BELTRAMI" DI MAGRETA**

Scrittura Privata registrata

Repertorio n. _____ del _____

tra

Il Comune di Formigine, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune", con sede legale e domicilio fiscale a Formigine (MO) in Via Unità d'Italia 26 - C.F. 00603990367 – P.I. 00292430360, nella persona del Dirigente dell'Area "*Amministrazione Generale e Servizi alla Città*", **Dr.ssa Paola Bonfreschi**, nata a ----- il ----- C.F. -----, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Formigine, in virtù dei poteri conferiti ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Decreto del Sindaco del Comune di Formigine n. 6 del 31/01/2025, la quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo;

e

L'Associazione -----, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Associazione" o "ETS", con sede legale e domicilio fiscale a -----, iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.), al n. _____ in data _____, nella persona del Presidente -----, nat_ a _____ il _____ C.F. _____, il/la quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza dell'ETS;

Richiamati

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- 2) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*";

- 3) il principio di sussidiarietà orizzontale che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati, come sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- 4) l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 che prevede la possibilità per i comuni, le provincie e gli altri enti locali indicati nel decreto citato di stipulare accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità degli interventi;
- 5) il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"*, d'ora in poi anche "Codice" o "Codice del Terzo settore", che prevede tra l'altro la co-progettazione finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni dei cittadini (art. 55 c. 3);
- 6) il Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 con il quale sono state adottate le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)";
- 7) le Leggi Regionali Emilia Romagna:
- n. 34/2002 *"Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale"* così come modificata e integrata dalla n. 15/2013 e ss. mm. ii per le parti laddove applicabili;
 - n. 3/2023 *"Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell'Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva"*;
- 8) lo Statuto Comunale che prevede:
- all'art. 2 comma 1, che il Comune curi gli interessi della propria comunità e ne promuova lo sviluppo sociale, economico e culturale, operando tra l'altro per sviluppare le attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - agli artt. 5 e 6, che il Comune valorizzi le libere forme associative e ne riconosca l'importanza sociale con la ricerca d'idonee forme di collaborazione;
- 9) il *"Regolamento per la gestione del Patrimonio mobiliare ed immobiliare"* del Comune;

9) il “*Regolamento per l’assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o lo svolgimento di attività*”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2023 ;

Premesso che:

a. l'Amministrazione comunale riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e intende promuovere l'apporto originale dell'associazionismo per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del Codice del Terzo settore e del Regolamento comunale per l'assegnazione in uso di beni immobili ad associazioni di volontariato e di promozione sociale;

b. il Comune è proprietario dell'immobile denominato Palazzina ad uso civico “Beltrami”, sita a Formigine – Fraz. Magreta in via Don Orione 34 censito al N.C.E.U. del Comune di Formigine al Foglio 9 Mappale 456 Sub 2 parte, d’ora in poi indicato anche, semplicemente, immobile o struttura, che rientra nel patrimonio immobiliare indisponibile del Comune;

c. con i seguenti atti della Giunta Comunale:

c.1 Informazione n. 398/2025 si esprimeva, tra l’altro, parere favorevole a destinare il primo piano della Palazzina “Beltrami” a scopi associativi, sociali e culturali con individuazione, per la gestione, di un Ente del Terzo Settore da selezionare tramite procedura comparativa ad evidenza pubblica;

c.2 Deliberazione n. 199/2025 si approvava l’atto di indirizzo al fine di individuare un progetto a valenza sociale da realizzarsi presso la Palazzina, definendo finalità, obiettivi e priorità nell’ambito del processo di co-progettazione con un soggetto del Terzo settore, da individuare mediante procedura comparativa ai sensi della normativa vigente;

c.3 con Deliberazione n. 13/2026 si approvava il cambio di destinazione d'uso dei locali posti al primo piano della Palazzina ad uso civico "Beltrami" di Magreta da "uso scolastico/laboratori" a "uso sociale, associativo e culturale", conformemente alle linee di indirizzo stabilite con la suddetta deliberazione n. 199/2025;

d. con Determinazioni Dirigenziali:

- n. del, il Comune ha approvato *"Avviso Pubblico di procedura comparativa, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 117/2017, volta ad individuare un progetto a valenza sociale da realizzarsi presso la Palazzina ad uso civico Beltrami di Magreta"* e lo schema del presente Atto;

- n. del, a seguito della procedura di cui sopra, il Comune, a seguito di valutazione comparativa delle istanze di partecipazione e dei progetti pervenuti e di relativa approvazione di graduatoria, ha individuato il Progetto " " (prot. n. del , d'ora in poi anche solo "Progetto") presentato da , quale migliore progetto al fine dell'assegnazione e della stipula del presente atto

ovvero in caso di partecipazione di un solo ETS

preso atto della partecipazione di un solo soggetto, ha valutato valido ed idoneo il progetto " " (prot. n. del , d'ora in poi anche solo "Progetto") presentato dallo stesso, al fine dell'assegnazione e della stipula del presente atto;

e. l'immobile di cui al presente atto sarà concesso in uso temporaneo all'ETS, quale elemento strumentale alla realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione, coerente con le funzioni a cui lo stabile è destinato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del *"Regolamento per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o lo svolgimento di attività"*;

tutto quanto sopra richiamato e premesso, le parti, come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

I richiami e le premesse alla presente convenzione nonché tutti gli atti e i documenti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati alla stessa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

1. Finalità principale della presente convenzione, è la realizzazione del progetto a valenza sociale " _____" (prot. n. ____/2026), qui allegato per farne parte integrante e sostanziale (All. ____), a beneficio della cittadinanza locale, _____.

2. Il Comune, con il progetto e le attività della presente convenzione, in co-progettazione con l'ETS, intende perseguire le seguenti finalità:

- offrire ai cittadini magretesi un progetto innovativo, connotato da elementi di sperimentazione anche in relazione alla molteplicità di soggetti da coinvolgere il quale, mediante la concessione dei locali del 1° piano della Palazzina ad uso civico "Beltrami, consenta ai cittadini di potersi ritrovare per fruire di eventi culturali e aggregativi e per partecipare alla vita della comunità;
- ideare e realizzare attività di interesse per la comunità locale anche di tipo formativo e ludico – aggregativo sia nei locali del 1° piano della Palazzina ad uso civico "Beltrami" sia nell'Auditorium di Magreta di cui si impegna ad assicurare l'apertura e la chiusura;
- rafforzare la rete delle associazioni aventi sede nella frazione di Magreta operando, da parte del soggetto individuato, anche una funzione di stimolo e di coordinamento delle stesse;
- favorire nei locali indicati nel presente articolo occasioni di incontro e socializzazione creando contesti stimolanti, in grado di riattivare dinamiche partecipative;
- rafforzare la rete degli spazi a disposizione dei cittadini magretesi.

3. In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 55 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell'attività dell'ETS e, quindi, affida alla stessa la realizzazione, in favore di terzi, del suddetto progetto a valenza sociale rivolto alla cittadinanza locale.

Art. 3 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti, i patti e le condizioni intercorrenti tra il Comune e l'ETS nonché le modalità in merito alla concessione in uso strumentale dell'immobile di cui al successivo art. 8 comma 1.

2. Ferme restando le finalità della convenzione, previo accordo tra le parti, al Progetto potranno essere

apportate modifiche e integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie per lo sviluppo del Progetto stesso.

Art. 4 – Durata

1. La presente convenzione ha una durata di 6 (sei) anni, con decorrenza dal giorno della stipula della convenzione.
2. La convenzione potrà essere prorogata con specifico provvedimento, per un periodo massimo di 6 mesi, nel caso in cui, alla scadenza della convenzione, il Comune non avesse completato la procedura pubblica per una nuova assegnazione, ai medesimi patti e condizioni.

Art. 5 – Descrizione e caratteristiche del progetto.

1. L'ETS si impegna a garantire gratuitamente lo svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 2, per tutta la suddetta durata, nelle forme e con le modalità di cui alla presente convenzione ed all'Allegato "A" Progetto, parte integrante e sostanziale della convenzione stessa.
2. L'ETS dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione del "Progetto" e dell' "Avviso" e si impegna, per tutta la durata della convenzione, a garantire lo svolgimento delle attività, sulla base del progetto stesso.

Art. 6 – Referenti delle Parti, comunicazione e controlli

1. Il Comune collaborerà con l'ETS mediante i propri servizi competenti ed, in particolare, con il Servizio Sport ed Associazionismo.

Per l'ETS, i referenti della gestione del progetto sono

2. I referenti di cui sopra offrono la massima reciproca disponibilità per una fattiva interazione tra il Comune e l'ETS.

3. Tutte le comunicazioni formali inerenti la presente convenzione dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune: area1@cert.comune.formigine.mo.it

- quanto all'ETS:

Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Le comunicazioni di natura organizzativa tra i referenti potranno avvenire mediante i normali indirizzi di posta elettronica.

4. Il Comune effettuerà il monitoraggio ed il controllo sulla realizzazione del progetto, sull'uso e sulla conduzione della struttura e sul mantenimento dei requisiti da parte dell'ETS, acquisendo inoltre anche la relazione annuale sull'attività svolta redatta dall'ETS; a seguito delle verifiche, il Comune si riserva la facoltà di concertare con l'ETS integrazioni e modifiche dell'attività, come previsto al precedente art. 3, comma 2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi e controlli sulla gestione della Palazzina "Beltrami".

Art. 7 - Concessione strumentale in uso gratuito della Palazzina "Beltrami"

1. Il Comune concede in uso temporaneo all'ETS, quale elemento strumentale alla realizzazione del "Progetto", il 1° piano dell'immobile denominato Palazzina ad uso civico "Beltrami", sito a Formigine – Fraz. Magreta in via Don Orione 34 censito come indicato in premessa lettera b., comprensivo di tutti gli arredi e le attrezzature ivi contenuti.

2. L'ETS dichiara di aver visionato l'immobile ed i relativi arredi ed attrezzature, di conoscerne le condizioni e lo stato, ritenendoli idonei all'uso pattuito.

L'immobile ed i relativi arredi ed attrezzature di proprietà comunale sono consegnati ufficialmente all'ETS, nello stato di fatto in cui si trovano, sulla scorta di un apposito "verbale di consegna", redatto in contraddittorio tra le parti e dalle stesse controfirmato, nel quale sono descritti i beni immobili e mobili oggetto di convenzione, il relativo stato di consistenza e di conservazione e dal quale risulta che l'ETS è costituita custode dell'immobile stesso.

Tale verbale è conservato agli atti del Servizio Sport ed Associazionismo del Comune e consegnato in copia all'ETS.

3. L'immobile, gli arredi e le attrezzature saranno riconsegnati al Comune, al termine del periodo contrattuale, in condizioni compatibili al corretto utilizzo e al normale deterioramento dovuto all'uso, previa

redazione, in contraddittorio tra le parti, di un verbale sullo stato dello stessi.

4. La concessione in uso strumentale del 1° piano dell'immobile di cui trattasi è data in uso gratuito all'ETS, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del "*Regolamento per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o lo svolgimento di attività*" che prevede che per tali assegnazioni non sia richiesto dal Comune alcun canone di utilizzo né alcun rimborso per spese relative alle utenze energetiche.

5. La manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del Comune di Formigine.

6. L'ETS si farà carico di condurre l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo cura di mantenerlo in uno stato di adeguato decoro.

7. E' fatto divieto di svolgere attività commerciali, artigianali o, comunque, con fine di lucro ad eccezione di quelle finalizzate all'autofinanziamento dell'ETS e per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 – Funzioni e obblighi dell'ETS

1. L'ETS si assume gli obblighi stabiliti nella presente convenzione e nell'Avviso oltre agli obblighi di seguito elencati:

a) realizzare, a propria cura e spese, tutte le attività di cui al "Progetto", all' "Avviso" ed alla presente convenzione.

Tutte le attività che saranno organizzate dall'ETS dovranno rispettare la destinazione d'uso della Palazzina ad uso civico "Beltrami" ed il corretto stato di conservazione della struttura; dovranno svolgersi sotto la piena e diretta responsabilità della medesima ETS e nel rispetto di tutte le norme a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza degli utenti;

b) essere custode dell'immobile e dei beni mobili assegnati. L'ETS custodirà e farà custodire i beni oggetto di concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio concesso e l'assidua vigilanza, impegnandosi a restituirli al Comune in buono stato e nella situazione di fatto in cui si trovavano al momento della consegna, come da art. 7, compatibilmente al normale e corretto utilizzo ed al normale deterioramento dovuto all'uso.

Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e guardiana all'immobile, le chiavi degli ingressi restano affidate all' ETS;

c) sostenere ogni spesa inerente il personale, i soci / volontari e gli operatori coinvolti anche a titolo volontario;

d) munirsi delle eventuali autorizzazioni connesse all'esercizio delle attività per la realizzazione del "Progetto" e di cui alla presente convenzione;

e) rispondere di tutti i fatti nonché del comportamento del proprio personale ovvero dei propri soci / volontari;

f) curare che i frequentatori dell'immobile non arrechino disturbo alla quiete pubblica, offesa alla morale e al buon costume e cercare di impedire che succedano disordini o tumulti, anche denunciando alle competenti autorità i trasgressori;

g) provvedere ad effettuare la pulizia e la custodia della struttura nel pieno rispetto delle norme igieniche, sanitarie e relative alla sicurezza vigenti; dovrà provvedere a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile, anche mediante, qualora applicabile, la redazione di un piano per la gestione delle emergenze e la formazione del personale, dei volontari e dei collaboratori a qualsiasi titolo;

h) inviare annualmente al Servizio Sport ed Associazionismo una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

i) rendere le attività programmate con continuità per il periodo preventivamente concordato e dare immediata comunicazione al referente, individuato ai sensi dell'articolo 6, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;

l) osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, ed assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi. L'ETS si obbliga, tra l'altro, ad osservare, se applicabili, le norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, per quanto applicabile;

- m) stipulare le assicurazioni, di cui al successivo art. 12;
- n) consentire al Comune di accedere al 1° piano della Palazzina ad uso civico "Beltrami" di Magreta di cui alla presente convenzione, tramite tecnici o funzionari del Comune stesso;
- o) segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente e/o opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

2. L'ETS potrà integrare gli arredi con eventuali ulteriori attrezzature che dovranno essere rispondenti alle seguenti disposizioni:

- rispettare i CAM (Criteri Ambientali Minimi) stabiliti dal DM 254/2022 "Criteri ambientali minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l'affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni").
- essere conformi alle norme tecniche di settore, testati per sicurezza, resistenza e non tossicità. Le vernici e i coloranti dovranno essere atossici, con contenuto di formaldeide in classe E1, e gli imbottiti dovranno essere in classe di reazione al fuoco 1IM.
- contribuire in modo limitato alla combustione e dovranno essere classe 1 o 2 italiana o il corrispondente nella classificazione europea (es. B, C.).

Art. 9 – Codice di comportamento

1. Nell'attuazione della presente convenzione e nello svolgimento delle attività connesse, i soci, i volontari ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, e gli eventuali dipendenti dell'ETS devono uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, con particolare riferimento all'Allegato "A", nel testo vigente e pubblicato sul sito del Comune alla Sezione Amministrazione trasparente.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Art. 10 – Funzioni e obblighi del Comune

1. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai referenti dall'ETS, ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto e/o sulla validità della presente convenzione.

2. Fermo restando tutto quanto già stabilito nella presente convenzione e nell'avviso, si precisa che il Comune si assumerà i seguenti obblighi e le seguenti funzioni:

a) mantenere a proprio carico e spese gli interventi di manutenzione straordinaria della Palazzina "Beltrami" e degli impianti in essa collocati; qualora si verificassero condizioni o di pericolo imminente a persone o a cose o danneggiamenti significativi della struttura e/o degli impianti tali da ridurre le condizioni di sicurezza nell'uso dell'immobile, il Comune potrà intervenire immediatamente e, in caso di necessità, potrà disporre la chiusura della struttura per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, senza preventiva autorizzazione da parte dell'ETS. Una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, il Comune definirà, in accordo con l'ETS, tempi e modalità di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a completamento di quanto già eseguito in urgenza. L'ETS potrà eventualmente eseguire opere e/o interventi di miglioria dell'impianto che eccedono l'ordinaria manutenzione, unicamente previo consenso scritto del Comune, e purché gli interventi siano volti a garantire la buona conservazione o il miglior utilizzo della struttura e non comportino modifiche alla destinazione d'uso. L'esecuzione di tali eventuali opere avviene a cura e spese dell'ETS, salvo diverso accordo tra le parti, ed è subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia. Tutte le opere e/o gli interventi di miglioria accederanno gratuitamente alla proprietà del Comune, al termine della convenzione.

L'ETS non potrà opporsi a lavori di modifica, ampliamento o miglioria della struttura che il Comune intendesse fare a proprie cura e spese, né potrà pretendere indennizzo per la limitazione o la temporanea sospensione dell'attività a causa dei lavori. Il Comune darà preventiva e tempestiva comunicazione all'ETS della data prevista per l'inizio dei lavori e del presunto termine degli stessi;

b) mantenere a proprio carico tutte le utenze. Le parti convengono che rimangano a carico dell'ETS le pulizie come previsto al precedente articolo 7;

c) collaborare con l'ETS mediante i propri servizi competenti ed, in particolare, il Servizio Sport ed associazionismo referente del progetto;

d) effettuare il monitoraggio ed il controllo sulla realizzazione del progetto, sull'uso e sulla conduzione delle

strutture e sul mantenimento dei requisiti da parte dell' ETS, acquisendo anche la relazione sull'attività svolta redatta dalla stessa, come prevista al precedente art. 8, comma 1; a seguito delle verifiche il Comune si riserva la facoltà di concertare con l'ETS integrazioni e modifiche dell'attività;

e) riservarsi la facoltà di effettuare sopralluoghi e controlli sulla gestione della struttura affidata;

f) riservarsi la facoltà di collaborare alla diffusione ed alla promozione del progetto presso la cittadinanza mediante i propri strumenti e canali di comunicazione.

Art. 11 - Operatori e volontari

Fermo restando quanto indicato nel Progetto e nell'Avviso, l'ETS garantisce che gli operatori, i volontari ed i collaboratori a qualsiasi titolo inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e pratiche per lo svolgimento delle stesse e sono coinvolti in percorsi formativi utili alla realizzazione del progetto.

Art. 12 – Coperture assicurative

1. L'ETS è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del Progetto e delle relative attività.

L'ETS assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge, inerenti e conseguenti al Progetto, alle attività, alla gestione e all'utilizzo dell'immobile previsti dalla presente convenzione, che non risulti espressamente a carico del Comune.

2. L'ETS è tenuta ad assicurare che qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività presti una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono sotto la loro responsabilità.

L'ETS assume ogni responsabilità per i soci, il personale impegnato a titolo volontario, per i collaboratori a qualsiasi titolo e per gli eventuali dipendenti, anche in ordine al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti; si assume inoltre la responsabilità per i danni che possano derivare a terzi durante l'attività legata alla gestione e per i danni che volontari, collaboratori a qualsiasi titolo o dipendenti possano causare agli utenti/frequentatori e ai terzi in genere, esonerando espressamente il

Comune da ogni responsabilità.

3. L'ETS dovrà custodire i locali assegnati, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura.

Qualora particolari situazioni facessero ragionevolmente presupporre l'esistenza di rischi per l'incolumità di dipendenti, volontari, soci, utilizzatori, frequentatori dei locali o di chiunque altro, L'ETS ne interromperà immediatamente l'uso, in tutto o in parte, avvertendo tempestivamente il Comune e prendendo le precauzioni del caso.

4. L'ETS s'intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri soci/dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, e/o a terzi in genere, e/o alla struttura e/o ai relativi arredi ed attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti/frequentatori), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, per fatto doloso o colposo, a persone (inclusi gli utenti/frequentatori) o a cose, dall'attività dei propri soci/dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, così come per il verificarsi di qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto.

5. L'ETS risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate, anche se di proprietà comunali, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; L'ETS si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico dello stesso.

Il Comune resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali furti all'interno dei locali.

Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

6. L'ETS garantisce che tutti i volontari, gli operatori e i soggetti comunque inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione, sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art. 18 del

D. Lgs. 117/2017, come da polizza n. emessa da del con i seguenti massimali:

RCT:

- per sinistro : € 1.000.000,00
- per persona: € 1.000.000,00
- per danni a cose: € 1.000.000,00

RCO:

- per sinistro: € 500.000,00
- per persona: € 500.000,00

L'ETS dovrà garantire la continuità della copertura assicurativa per l'intera durata contrattuale.

La polizza deve prevedere, tra l'altro:

- la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a terzi sia al "personale" (inclusi soci, volontari ecc.) dell'ETS;
- gli associati e tutti coloro che partecipano alle attività organizzate dall'ETS sono considerati terzi e terzi tra di loro;
- relativamente ai danni cagionati alle strutture, alle attrezzature ed in generale alle cose, derivanti dalla conduzione dell'immobile, anche se le stesse vengono utilizzate da altre associazioni, che siano assicurate nei limiti delle condizioni riportate in polizza e riconducibili alle garanzie: danni a cose in consegna e custodia; danni da incendio; danni nell'ambito di esecuzione dei lavori.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza, non esonerano L'ETS dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Ad ogni scadenza di pagamento delle rate di premio, entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza stessa, L'ETS è tenuta, per tutta la durata della convenzione, a fornire al Comune copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza di cui al comma precedente.

In caso di scadenza delle polizze in corso di convenzione, così come in caso di cambio della Polizza, L'ETS dovrà procedere al loro rinnovo, o a stipulare nuova polizza con le medesime caratteristiche, in modo da garantire senza soluzione di continuità le coperture assicurative, trasmettendone inoltre copia al Servizio Sport ed associazionismo.

7. Considerato che locali, strutture, mobili ed altri beni affidati dal Comune sono assicurati a cura del Comune medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori e il Comune stesso si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della convenzione la predetta copertura assicurativa, ove è specificamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dell'ETS per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, L'ETS, a sua volta, rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dell'ETS stessa, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità e si impegna, nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate per la tutela dei beni di sua proprietà, che includano anche la garanzia "ricorso terzi", ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

8. L'accertamento degli eventuali danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti dell'ETS. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune, senza che L'ETS possa sollevare eccezione alcuna.

9. In caso di incidente, l'ETS si impegna a segnalare tempestivamente al Comune l'accaduto.

Art. 13 – Recesso e risoluzione

1. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal rapporto convenzionale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione scritta, inviata tramite PEC.

Qualora l'ETS dovesse recedere senza preavviso, il Comune avrà facoltà di ogni azione di risarcimento danni.

2. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere di diritto (clausola risolutiva espressa) la presente per ogni violazione o inadempimento del "Progetto", dell'Avviso e/o delle obbligazioni

assunte dall'ETS.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- a) qualora l'ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- b) qualora l'ETS venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno i requisiti richiesti dall'Avviso;
- c) per inosservanza delle leggi in materia di volontariato, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti per quanto applicabili;
- d) per violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta da parte del Comune.

4. L'ETS può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inoltrata tramite PEC, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nel presente atto.

E' esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo avanzata dall'ETS.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune informa l'ETS che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale e precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dell'Istituto e della loro riservatezza.

Con la sottostante firma, l'ETS presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto e dichiara:

- a) di conoscere che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e dal

regolamento europeo;

b) di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Autorità competenti.

2. Si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Formigine con sede in Via Unità d'Italia, 26 - 41043 Formigine (MO), PEC: comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it;

b) Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, e-mail dpo-team@lepida.it, segreteria@pec.lepida.it;

c) Si fa espresso rinvio al sito del comune di Formigine per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy: <https://www.comune.formigine.mo.it/informativa-privacy>

Art. 15 - Sicurezza e riservatezza

1. L'ETS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'ETS è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'ETS può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nella realizzazione del progetto, solo previa autorizzazione del Comune.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che l'ETS sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'ETS non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 16 - Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione che non si potesse dirimere consensualmente sarà deferita, per competenza, al Foro di Modena.

Art. 17 – Spese contrattuali e registrazione

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017.

2. La registrazione della presente convenzione avverrà a cura del Comune, con spese, se dovute, a carico di entrambi i contraenti, in parti uguali, con le modalità e nella misura fissata per Legge.

Art. 18 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed ETS rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, se possibile, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Il presente atto si compone di n. pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Formigine

L'ETS

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'ETS approva specificamente le parti contenute negli articoli: ____, 19.

Comune di Formigine

L'ETS